



## TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA

Napoli, 30 gennaio 2025

**Oggetto: Ulteriori disposizioni operative in materia di processo penale telematico a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206.**

**Decreto n. 31/2025**

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letto l'ordine di servizio n. 13/2025 del 29/01/2025, con il quale il Procuratore della Repubblica accerta e attesta ai sensi dell'art. 175 bis comma 4 c.p.p. il malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0. per gli adempimenti sottesi alla trasmissione della lista testi e delle acquisizioni documentali in udienza e del deposito degli atti di appello e per l'effetto sospende l'utilizzo di APP in relazione al:

deposito della lista testi;

deposito dei documenti in udienza preliminare, predibattimentale e dibattimentale;

deposito della lista testi e di documenti in udienza dibattimentale per i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. per certificata impossibilità di funzionamento di APP;

gli atti di appello del Pubblico ministero,

Preso atto che:

- nel medesimo provvedimento il Procuratore evidenzia che, dal confronto con i Magistrati del Tribunale e dalla concreta redazione e trasmissione di richieste di rinvio a giudizio e decreti penali, è emerso che il flusso in uscita dal P.M. appare regolare;

Considerato che:

- la recente giurisprudenza ritiene il provvedimento adottato ex comma 4 art. 175 bis c.p.p., non suscettibile di valutazione da parte del giudice la cui dichiarazione di irricevibilità dell'atto analogico sarebbe atto abnorme, pur non prendendo posizione sulla nozione di "malfunzionamento" (Cass. 2a Sez. Pen., sent. n. 45 del 02/01/2025);

- in altra pronuncia è stato sottolineato che ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p. il malfunzionamento non certificato (ovvero quello accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario) costituisce presupposto della deroga agli obblighi di redigere l'atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche, anche nel caso in cui la certificazione o l'attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, cioè in assenza di un effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema (così Cass. II Sez. Pen. sent. n. 43678 del 28/11/2024);

- alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte, deve prendersi atto della sospensione disposta per il deposito degli atti in udienza e per il deposito degli atti di appello da parte del PM (sebbene con riferimento a quest'ultimo non sia indicato in maniera specifica il malfunzionamento);

Richiamato il decreto n. 18/25 emesso dalla Presidenza del Tribunale in data 23/01/2025 con il quale, in considerazione delle difficoltà rappresentate dalle parti (difesa ed accusa) è stata già prevista la possibilità di depositare in forma analogica atti e documenti in udienza, fermo restando l'obbligo di convertire il documento analogico in formato digitale, così da assicurare la continuità del fascicolo informatico previsto dal comma 3 dell'art. 175-bis c.p.p., nonché dagli artt. 110, comma 4 e 111-ter, comma 3, c.p.p.,

Evidenziato che, per evidenti ragioni di parità delle parti processuali, deve essere consentito anche al difensore, che non abbia potuto produrre tramite portale la documentazione in formato digitale, di depositare gli atti in formato analogico;

### **raccomanda**

ai giudici di voler ricevere, nel corso dell'udienza, atti e documenti in formato analogico sia dal PM che dal difensore, secondo le disposizioni operative già emanate.

La Cancelleria provvederà tempestivamente alla conversione, senza ritardo, in copia informatica.

Preso atto, altresì, che la nota Prot. 1034/2025 del Consiglio Superiore della Magistratura avente ad oggetto le criticità relative all'applicativo APP rilevate nei diversi Uffici giudiziari, evidenzia comunque la necessità di monitorare di continuo le funzioni dell'applicativo che sono state e sono di volta in volta implementate sulla base delle criticità emerse.

Considerata la evidente maggiore complessità delle attività nel settore del Dibattimento penale e nel settore del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli,

### **incarica**

i giudici già designati per la redazione di un Protocollo Tribunale di Napoli- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (Federico Somma, Dario Gallo, Gabriella Iagulli, nonché Giuseppe De Angelis e Maria Luisa Miranda in qualità di Magrif, unitamente ai Coordinatori del settore penale Maurizio Conte e Tommaso Miranda) di predisporre una relazione che riguardi:

- le attuali problematiche che dipendono dal sistema APP, specificandone la natura;
- le criticità conseguenti alla mancanza di strutture (PC, punti rete) con la indicazione specifica delle carenze individuate;
- le eventuali questioni che si pongono con riguardo alla trasmissione di atti tra Dibattimento e GIP.

Si invitano, parimenti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale ad esprimere i rilievi conseguenti all'entrata in vigore del D.M. 206/24.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al RID, ai Magrif, ai magistrati togati ed onorari del settore penale del Tribunale di Napoli,

al Dirigente Amministrativo ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Si comunichi altresì al Ministero della Giustizia ed al CSM.

Il Direttore della Segreteria  
dr. Domenico Cardullo



Il Presidente del Tribunale  
Firmato digitalmente da  
GARZO ELISABETTA  
Dr.ssa Elisabetta Garzo  
C=IT  
O= MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA



Firmato digitalmente da  
CARDULLO DOMENICO  
C=IT  
O= MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI NAPOLI

Ordine degli Avvocati di Napoli  
Anno/N. Prot. : 2025 / 000244  
Data prot. : 14/01/2025  
DOCUMENTO IN USCITA  
Cod. classif. : 02

**ESTRATTO**  
**DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI**  
**N. 88**  
**RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 14 GENNAIO 2025**

OMISSIS

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli,**

**Sentita** la relazione del Presidente e del Consigliere Belloni

**ascoltata** la Commissione Informatica nella persona del Coordinatore avv. Leonardo Scinto

**letto** l'art.1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024), concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n.217 in materia di processo penale telematico;

**visto** il decreto n. 02/2025 dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale Ordinario di Napoli, con il quale è stata consentita, fino al 31.03.2025, la redazione degli atti e dei verbali in modalità analogica, sul presupposto che sussistono "...allo stato evidenti e molteplici criticità che di fatto impediscono il proficuo e pieno utilizzo del menzionato applicativo (APP2) ...";

**considerato che**, come già segnalato in più occasioni da codesto Consiglio dell'Ordine, evidenti e molteplici criticità sussistono anche in relazione al P.D.P., soprattutto in ragione del ritardo nell'accettazione dei depositi degli atti difensivi, che rimangono per giorni "in fase di verifica";

**rilevato** che tali criticità determinano una gravissima lesione del diritto di difesa, tutelato nella sua **inviolabilità in ogni stato e grado del procedimento** dall'art. 24, comma 2, della Costituzione;

**rilevato, altresì, che** le criticità già riscontrate e segnalate sono destinate ad aggravarsi con l'estensione dell'obbligo di deposito telematico degli atti difensivi ad ulteriori fasi del procedimento, come previsto dal D.M. 206/2024;

**evidenziato che** deve assicurarsi la parità di trattamento tra le parti del processo penale anche in relazione alle modalità di deposito degli atti;

**delibera**

**di chiedere** al Ministro della Giustizia, fino al raggiungimento della piena efficienza di tutti gli applicativi informatici, la sospensione dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti difensivi previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206, consentendone anche il deposito in forma cartacea o a mezzo pec;

**nel contempo, di chiedere** ai Capi degli Uffici Giudiziari che venga convocato un tavolo tecnico con



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI NAPOLI

la partecipazione dell'Avvocatura per affrontare e risolvere le problematiche informatiche che rischiano di compromettere ulteriormente l'efficiente esercizio del diritto di difesa.

La delibera è immediatamente esecutiva e manda la segreteria **per la pubblicazione della presente delibera sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e la sua trasmissione al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, alla Presidente della Corte d'Appello di Napoli, al Procuratore generale presso la corte d'Appello di Napoli, alla Presidente del Tribunale di Napoli, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli agli iscritti, ai Presidenti dei COA italiani, agli iscritti.**

OMISSIS

**Il Consigliere Segretario**

**Avv. Antonio Valentino**

**Il Presidente**

**Avv. Carmine Foreste**

Per copia conforme all'originale.

Napoli, 14 gennaio 2025

**Il Consigliere Segretario**

**Avv. Antonio Valentino**